

N. 3807-3822-B

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPPUGI, VEDOVATO, CAIAZZA, NANNINI, BIANCHI GERARDO (3807);
ERMINI (3822)**

**TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE E BELLE ARTI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 12 aprile 1967

**MODIFICATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 24 maggio 1967 (Stampato n. 2208)

Modifiche dell'articolo 53, n. 4, primo capoverso, e n. 5, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 3 giugno 1967*

TESTO

APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 53 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è così modificato:

al n. 4, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

« In deroga alle disposizioni, previste dal regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539, il Soprintendente bibliografico di Firenze e il Direttore della Biblioteca nazionale centrale

TESTO

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ARTICOLO UNICO.

Identico.

Identico.

di Firenze possono provvedere, nei limiti di spesa di un milione per ciascuna fornitura, alla provvista diretta di mezzi, attrezzature e manodopera, occorrenti per il recupero, il trasporto ed il restauro del materiale bibliografico appartenente agli Istituti bibliografici, statali e non statali, della Toscana e per la esecuzione di lavori di restauro di opere di valore bibliografico o storico da effettuarsi in economia e per trattativa privata, con le procedure di urgenza di cui al citato regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. »;

il n. 5 è sostituito dal seguente:

« 5) spese per opere di edilizia scolastica prefabbricata per le scuole elementari e secondarie, da eseguire con le modalità stabilite dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1358, lire 1.000 milioni.

Identico.

Per tali opere sono richiamate in vigore le disposizioni previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47 ».